

Data 07.10.2015

Protocollo 39045 / A1507A

Classificazione 11.130.150

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni  
sede di interventi di edilizia sociale

Ai Sig.ri Presidenti  
delle Commissioni assegnazione alloggi  
presso le ATC del Piemonte

Ai Direttori generali  
delle ATC del Piemonte

Al Direttore generale  
del Consorzio Intercomunale Torinese

**Oggetto:** Assegnazione alloggi di edilizia sociale. Indirizzi applicativi.

Si fa seguito alle richieste e segnalazioni inoltrate a questa Amministrazione regionale da numerosi Comuni, tanto in via formale, quanto informale, per fornire i seguenti indirizzi applicativi in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale.

#### **L.R. n. 3/2010, art. 10 - Aliquota di assegnazioni fuori graduatoria**

Alcune Amministrazioni comunali hanno formulato richieste di ampliamento dell'aliquota massima di assegnazioni disponibili su base annua al di fuori delle graduatorie ordinarie, per situazioni di emergenza abitativa.

A tal fine, si precisa che le aliquote vigenti sono state determinate in tale misura dal legislatore regionale in ragione dell'introduzione - all'art. 5, comma 5, della L.R. n. 3/2010 - dell'istituto innovativo dell'aggiornamento della graduatoria.

L'utilizzo di tale istituto può consentire la collocazione in graduatoria di nuove situazioni di disagio abitativo, sopravvenute dopo l'emissione del bando, e la ricollocazione nella medesima di nuclei che abbiano visto peggiorare la loro situazione socio-economica.

Pertanto, si invitano i Comuni a fare ricorso a questa importante novità procedurale, piuttosto che ad assegnazioni fuori graduatoria, con il rischio di superamento dell'aliquota massima prevista dalla legge.

#### **Regolamento n. 12/R del 4.10.2011, art. 6 Emergenza abitativa a seguito di procedure esecutive di sfratto**

L'articolo 6, comma 1, lettera a), del Regolamento n. 12/R del 4.10.2011 individua, tra le fattispecie di emergenza abitativa, l'essere assoggettati a procedure esecutive di sfratto.

La formulazione contenuta nella suddetta lettera a) non prevede limitazioni temporali in ordine all'esecuzione dello sfratto e, in tal senso, si era già espresso lo scrivente Settore, laddove, all'interno delle FAQ pubblicate sull'apposita pagina web, aveva individuato un termine puramente indicativo di sei mesi per il riconoscimento della condizione di sfratto dalla sua avvenuta esecuzione.

Le situazioni di emergenza abitativa, conseguenti all'avvenuta esecuzione di sfratti, possono però perdurare per un periodo anche superiore, nel corso del quale i nuclei non trovano una nuova definitiva sistemazione abitativa, facendo così venir meno gli effetti dello sfratto a cui sono stati sottoposti. Non sono evidentemente da considerarsi sistemazioni abitative stabili le ospitalità presso parenti o conoscenti e presso strutture alberghiere o di assistenza. Si ritiene, quindi, che la condizione di emergenza debba essere riconosciuta durante tutto l'iter di esecuzione dello sfratto, a partire dal suo formale pronunciamento, e anche ad avvenuta esecuzione, fino a che il nucleo non trovi una nuova definitiva sistemazione mediante la stipula di un regolare contratto di locazione.

**Regolamento n. 12/R del 4.10.2011, art. 6, comma 2**  
**Espressione del parere di competenza della Commissione**

L'articolo 6, comma 2, del Regolamento n. 12/R del 4.10.2011 stabilisce che i provvedimenti comunali di richiesta del parere alla Commissione, al fine dell'assegnazione di alloggi al di fuori delle graduatorie ordinarie, contengano esplicita indicazione della fattispecie di emergenza in cui versa il nucleo.


Dal combinato disposto dell'articolo 10, comma 4, della L.R. n. 3/2010 e della sopra citata disposizione regolamentare, si evince che il parere della Commissione debba essere relativo sia alla verifica dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 della L.R. n. 3/2010, sia all'avvenuta puntuale indicazione da parte del Comune della fattispecie di emergenza abitativa. Per contro, non compete alla Commissione entrare nel merito del riconoscimento da parte del Comune della condizione di emergenza, la cui responsabilità è interamente a carico dell'Amministrazione comunale, unico soggetto a concreta conoscenza delle condizioni in cui versano i nuclei.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Patrizia Vernoni*



VISTO  
L'Assessore Regionale  
Alle Politiche Sociali,  
della Famiglia e della Casa  
*Augusto Ferrari*



Il Direttore  
*Dott. Gianfranco Bolognani*

*PD*  
*[Signature]*